

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BIANCHI INDUSTRIAL S.P.A.

1. Informazioni generali

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano i Contratti Bianchi Industrial ed il Cliente.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono, in caso di contrasto, su eventuali condizioni generali di vendita del Cliente. Le disposizioni contenute nella Conferma d'Ordine prevalgono su quelle contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. Definizione

- 2.1. Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione le seguenti definizioni:
 - 2.1.1. **"Bianchi Industrial"** significa Bianchi Industrial Spa, a socio unico, con sede legale in Milano, via Zuretti n.100, P.IVA 06516430961, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano, REA MI-1896698.
 - 2.1.2. **"Cliente"** o **"Clienti"**: indica la persona fisica o giuridica identificata come tale nell'Ordine di Acquisto e che sottoscrive l'Ordine di Acquisto per i propri scopi commerciali o professionali.
 - 2.1.3. **"Condizioni Generali di Vendita"** o **"CGV"** indica le presenti condizioni generali di vendita che, allegate alla Conferma d'Ordine costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
 - 2.1.4. **"Conferma d'Ordine"** è il messaggio inviato a mezzo e-mail da Bianchi Industrial con il quale comunica al Cliente l'accettazione dell'Ordine di Acquisto.
 - 2.1.5. **"Contratto"** o **"Contratti"** si intende il contratto di compravendita di Prodotti, perfezionato tra Bianchi Industrial ed il Cliente mediante scambio di Ordine di Acquisto e Conferma d'Ordine.
 - 2.1.6. **"Ordine di Acquisto"** si intende l'ordine di acquisto inviato dal Cliente a Bianchi Industrial riferito ad uno o più Prodotti.
 - 2.1.7. **"Prodotto"** o **"Prodotti"** sono i prodotti distribuiti da Bianchi Industrial e acquistabili dal Cliente.

3. Offerta

- 3.1. Le offerte di Bianchi Industrial si intendono indicative e rappresentano un invito non vincolante per il Cliente a ordinare Prodotti e Servizi B2B.
- 3.2. Con l'Ordine di Acquisto, il Cliente trasmette a Bianchi Industrial un'offerta vincolante per la stipulazione del Contratto.
- 3.3. Bianchi Industrial potrà accettare l'Ordine di Acquisto del Cliente entro un periodo indicativo di 7 giorni lavorativi inviando una Conferma d'Ordine.
- 3.4. Il Contratto si considera concluso quando il Cliente riceve da Bianchi Industrial la Conferma D'Ordine.

4. Consulenza

- 4.1. Bianchi Industrial fornisce informazioni e consulenza applicativa al meglio delle conoscenze e della esperienza maturata nel settore. I dati e le informazioni sull'idoneità e sull'applicazione dei Prodotti non sono vincolanti e non esimono il Cliente dall'effettuare i propri controlli.

5. Prezzi

- 5.1. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, i prezzi per i Prodotti di Bianchi Industrial si intendono "franco magazzino / Ex Works" (Incoterms 2020). Qualora richiedi, imballaggio e trasporto saranno fatturati con sotto voci separate.
- 5.2. Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA, che sarà indicata separatamente in fattura, in base all'aliquota prevista dalla legge alla data di fatturazione.
- 5.3. Bianchi Industrial si riserva il diritto di -modificare i propri prezzi in conseguenza di aumenti di costi che potrebbero verificarsi dopo la stipula del Contratto e che verranno prontamente comunicati al cliente.

6. Pagamenti

- 6.1. Se non diversamente indicato nella Conferma d'Ordine, i pagamenti sono dovuti senza detrazioni entro 30 giorni alla fine del mese dalla data di fattura. In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno le disposizioni dei successivi articoli 6.3 e 6.4., nonché, a titolo integrativo, le disposizioni di legge in materia di ritardo nel pagamento.
- 6.2. Gli assegni si considerano quale regolare pagamento solo dopo essere stati onorati e incassati e vengono accettati senza obbligo di presentazione e protesto in tempo utile e solo previo speciale accordo scritto e addebito di tutte le spese di incasso e sconto.
- 6.3. In caso di ritardato pagamento, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale, Bianchi Industrial potrà applicare interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il quale in vigore dal 1° gennaio 2013 fissa una maggiorazione dell'8% rispetto al tasso di riferimento BCE. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente.
- 6.4. In ogni caso, eventuali ritardi di pagamento non giustificati o non concordati daranno a Bianchi Industrial il diritto di sospendere le forniture in essere; nel caso in cui il ritardo dei pagamenti ecceda i trenta giorni dalla data della relativa scadenza, Bianchi Industrial avrà diritto di risolvere ex art. 1456 il Contratto.

7. Consegna e tempi di consegna

- 7.1. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato nell'Ordine o nella Conferma d'Ordine di Bianchi Industrial non è vincolante, ma è puramente indicativo.
- 7.2. La consegna si intende avvenuta quando i Prodotti sono messi a disposizione del Cliente, preventivamente avvisato, presso il magazzino o la filiale competente di Bianchi Industrial, ovvero con la rimessa al vettore e allo spedizioniere. I costi aggiuntivi per il trasporto dovuti al mancato adempimento degli obblighi del Cliente sono a carico dello stesso. Bianchi

Industrial declina ogni responsabilità per la scelta dei mezzi di trasporto e per le tariffe applicate da vettori e/o spedizionieri scelti dal cliente.

- 7.3. Dal momento della consegna Bianchi Industrial non è più responsabile della conservazione e del rischio di perimento dei Prodotti.
- 7.4. Il rischio del perimento e del deterioramento per caso fortuito dei Prodotti si trasferisce al Cliente al momento della notifica da parte di Bianchi Industrial della disponibilità al ritiro e/o alla spedizione. I costi di deposito dopo il trasferimento del rischio sono a carico del Cliente, così come eventuali ulteriori oneri.
- 7.5. A titolo di concorso spese per la giacenza a magazzino dei Prodotti non ritirati in tempo, verrà addebitato mensilmente al Cliente lo 0,5 % dell'importo netto fatturato a partire dal 1° mese successivo alla notifica di disponibilità al ritiro e/o spedizione.
- 7.6. Eventuali contestazioni in merito alla quantità e qualità dei Prodotti consegnati dovranno essere comunicate a Bianchi Industrial entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei Prodotti.

8. Forza Maggiore

- 8.1. Bianchi Industrial non sarà ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti nell'esecuzione del Contratto qualora gli stessi si siano verificati a causa di eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo 8, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: incendi, inondazioni, tempeste, esplosioni, catastrofi naturali, guerre, sabotaggi, lotte sindacali (incluse serrate e scioperi), provvedimenti e ordini governativi, crimini informatici da parte di terzi, pandemie / epidemie, carenza di materie prime ed energia, interruzioni dei trasporti e inevitabili interruzioni operative, disposizioni delle autorità nazionali, anche nella misura in cui rendano l'esecuzione dell'attività interessata non economicamente sostenibile per il prossimo futuro.
- 8.2. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, Bianchi Industrial avrà la facoltà di risolvere il Contratto con efficacia immediata, dandone comunicazione al Cliente, senza che quest'ultimo abbia diritto ad alcun risarcimento del danno.

9. Riserva di proprietà

- 9.1. I Prodotti consegnati rimarranno di proprietà di Bianchi Industrial ai sensi e per gli effetti dell'art. 1523 del codice civile fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito.
- 9.2. In caso di lavorazione, unione e commistione dei Prodotti soggetti a riserva di proprietà con altre merci da parte del Cliente, Bianchi Industrial ha diritto alla comproprietà della nuova cosa in base al rapporto tra il valore fatturato dei Prodotti soggetti a riserva di proprietà e il valore delle altre merci utilizzate. Se la proprietà di Bianchi Industrial viene meno in seguito alla lavorazione, all'unione o alla commistione, il Cliente trasferisce fin d'ora i diritti di proprietà spettanti sulla nuova merce o sulla cosa, nella misura del valore della merce soggetta a riserva di proprietà, e li custodisce gratuitamente per conto di Bianchi Industrial. I diritti di comproprietà che ne derivano saranno considerati merce soggetta a riserva di proprietà ai sensi della precedente clausola 9.1.

- 9.3. Il Cliente ha il diritto di lavorare ulteriormente i Prodotti soggetti a riserva di proprietà, di unirli e mescolarli con altri beni o di rivenderla solo nell'ambito della normale attività commerciale e a condizione che non sia in ritardo con i pagamenti.
- 9.4. Bianchi Industrial dovrà essere informata immediatamente di qualsiasi pignoramento o altro intervento posto in essere da parte di terzi sui Prodotti soggetti a riserva di proprietà. Tutti i costi di eventuali interventi sono a carico del Cliente.
- 9.5. Il Cliente non è autorizzato a rivendere i Prodotti acquistati fintanto che non abbia versato l'ultima rata del prezzo.

10. Garanzia

- 10.1. Bianchi Industrial conferma che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche indicate dal produttore.
- 10.2. Il Venditore, non agendo sui Prodotti che commercializza, demanda ai singoli produttori la gestione della garanzia prodotto e quindi anche della gestione di non conformità legate a problematiche intrinseche del prodotto, legate alla qualità e sicurezza del medesimo.
- 10.3. Eventuali reclami per vizi derivanti da operazioni di imballaggio dei beni spediti, devono pervenire per iscritto, mediante posta elettronica o lettera raccomandata, entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti e comunque, per comprovate ragioni, non oltre entro 30 giorni dalla consegna dei Prodotti, sotto pena di decadenza; in mancanza di denuncia entro detto termine, la fornitura si intende accettata come esente da vizi o da difetti.
- 10.4. Se la denuncia di un difetto si rivela ingiustificata, il Cliente è tenuto a rimborsare Bianchi Industrial tutte le spese da lui sostenute relativamente alla ricerca ed all'analisi del difetto denunciato.

11. Responsabilità per danni

- 11.1. La responsabilità per danni di Bianchi Industrial, a qualsiasi titolo, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, sarà limitata ai sensi della presente clausola 11:
- 11.2. Salvo i casi di dolo e colpa grave, Bianchi Industrial sarà responsabile esclusivamente dei danni diretti subiti dal Cliente (con espressa esclusione di danni indiretti, perdite operative, mancato guadagno), a causa di un grave inadempimento imputabile a Bianchi Industrial. In ogni caso, il risarcimento complessivo (a titolo di capitale, interessi e spese) non potrà essere superiore al prezzo pagato dal Cliente per i Prodotti acquistati negli ultimi 12 mesi e che in ogni caso non potrà essere superiore ad Euro 50.000.

12. Trattamento dei dati, varie ed eventuali

- 12.1. Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra parte e dei suoi dipendenti e collaboratori (in relazione a questi ultimi, in particolare: nome, cognome, indirizzo e-mail e relativa posizione aziendale) secondo le finalità previste dal contratto e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 ("Regolamento") e di cui al D.Lgs 196/03, così come modificato ed integrato, da ultimo dal D.Lgs 101/18 ("Codice Privacy"), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento.

12.2. Per quanto necessario, le Parti riconoscono e acconsentono a che i propri dati personali, inclusi i dati dei propri dipendenti e collaboratori, possano essere comunicati a soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo per le finalità connesse al corretto svolgimento delle attività contrattuali e all'adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto.

13. Cessione

13.1. Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le Parti.

14. Legge applicabile e Foro competente

14.1. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

14.2. Per qualsiasi controversia relativa al Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Cliente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (Informazioni generali); Art. 6 (Pagamenti); Art. 7-(Consegna e tempi di consegna); Art. 9- (Riserva di Proprietà) ; Art. 10 (Garanzia), Art. 11 (Responsabilità per danni); Art. 13 (Cessione); Art. 14 (Legge applicabile e Foro Competente).